Conto corrente con la posta | Anno 83° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 29 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1942, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 383, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MAGAGNOLI Dante, da Bologna, capitano pilota. — Ufficiale pilota di provata capacità, partecipava, quale capo equipaggio di apparecchio da bombardamento e aerosilurante, a numerose azioni contro forze navali avversarie. Avvistato un numeroso convoglio nemico fortemente scortato, guidava la propria squadriglia all'attacco e, malgrado l'intensa reazione contraerea, che colpiva ripetutamente i velivoli, riusciva con grande abilità ed audacia, a portare la formazione in posizione utile per il lancio dei siluri, che colpivano, affondandole, due grosse unità navali e danneggiavano un incrociatore. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

ROBONE Guido, da Como, tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio aerosilurante, compiva numerose azioni contro unità navali. Avvistato un numeroso convoglio nemico fortemente scortato, si lanciava decisamente all'attacco, e, malgrado la violenta reazione contraerea, che colpiva ripetutamente il velivolo, riusciva, con grande perizia ed audacia, a portarsi in posizione utile per il lancio del siluro che colpiva affondandola una grossa unità navale. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

ROSSI Mario, tenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore di provata capacità e di ardente spirito combattivo, compiva numerose e rischiose azioni contro unità navali nemiche, a bordo di velivoli aerosiluranti. Partecipava all'attacco di un numeroso convoglio fortemente scortato e, nonostante la violenta reazione contraerea, che colpiva ripetutamente il velivolo coadiuvava efficacemente, con sereno fermezza ed assoluto sprezzo del pericolo, il comandante della formazione nel condurre la squadriglia al lancio dei siluri, che colpivano affondandole, due grosse unità navali e danneggiavano un incrociatore. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

SANDI Angelo, da Padova, sergente maggiore motorista. — Motorista provetto, partecipava ad un'azione notturna di bombardamento su munitissima base aeronavale nemica. Attaccato dalla caccia avversaria, si portava con pronta decisione alla mitragliatrice, sostenendo, validamente l'impari lotta. Colpito da schegge di pallottola esplosiva, che gravemente gli ledevano gli occhi, si trascinava al proprio posto di motorista e, rifiutando ogni soccorso, riusciva a ridurre al minimo i danni provocati dall'offesa nemica. — Cielo di Malta, 5 agosto 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

BALESTRI Edmondo, da Modena, maresciallo marconista. — Sottufficiale marconista di provata capacità e non comune ardimento, partecipava, con apparecchi da bombardamento, a numerose azioni su munitissime basi nemiche e contro forze navali, sempre assicurando il funzionamento del delicato servizio a lui affidato. A bordo di un aerosilurante, partecipava con alto spirito combattivo ad una azione contro numeroso convoglio nemico, fortemente scortato, azione che portava all'affondamento di una grossa unità navale. Incurante della precisa e violenta reazione contraerea, che colpiva ripetutamente il velivolo, assolveva con calma e precisione il suo compito. — Cielo del Mediterraneo centrale, 24 luglio 1941-XIX.

CINOTTI Alemanno, da Limite Arno (Pistoia), sergente maggiore pilota. — Partecipava in qualità di secondo pilota a difficile e rischiosa azione di siluramento contro numeroso convoglio fortemente scortato, coadiuvando con grande perizia e abilità il proprio ufficiale pilota nella manovra di attacco, svoltasi sotto violentissimo fuoco nemico, che colpiva ripetutamente il velivolo. Contribuiva efficacemente al brillante risultato dell'azione, che portava all'affondamento di una grossa unità navale, dimostrando di possedere ottime doti professionali ed elevate qualità di combattente. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

DEODATO Corrado, da Pachino (Siracusa), sergente maggiore pilota. — Partecipava in qualità di secondo pilota, a difficile e rischiosa azione di siluramento contro numeroso convoglio fortemente scortato, coadiuvando con grande perizia e abilità il proprio ufficiale pilota nella manovra di attacco, svoltasi sotto violentissimo fuoco nemico, che colpiva ripetutamente il velivolo. Contribuiva efficacemente al brillante risultato dell'azione, che portava all'affondamento di una grossa unità navale dimostrando di possedere ottime doti professionali ed elevate qualità di combattente. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

SAVIO Guido, da Nerbella (Mantova), primo aviere motorista. — Motorista di apparecchio aerosilurante, già distintosi in numerose precedenti azioni, partecipava con entusiasmo ed alto spirito combattivo ad un'azione di siluramento contro numeroso convoglio nemico, fortemente scortato, azione che portava all'affondamento di una grossa unità navale. Incurante della precisa e violenta reazione contraerea, che colpiva ripetutamente il velivolo, assolveva con serena fermezza il suo compito. — Cielo del Mediterraneo centrale, 23 luglio 1941-XIX.

(1372)

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1942-XX, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 54, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEL DOTTO Fortunato, da Caltanissetta, sottotenente pilota (*alla memoria*). — Capo equipaggio di velivolo S. 79 partecipava a numerose azioni di bombardamento dando prova costante di perizia, entusiasmo e valore. Nel corso di un'azione offensiva condotta dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche lanciate all'attacco del nostro schieramento, veniva sorpreso da numerosi caccia avversari prima di raggiungere l'obiettivo. Eseguito il tiro, impegnava combattimento contro velivoli nemici mantenendo il proprio posto a difesa della formazione e contribuendo all'abbattimento di sei apparecchi avversari. Colpito e incendiatosi l'apparecchio, con i membri dell'equipaggio feriti mortalmente rinunciava alla salvezza offertagli dal paracadute e si prodigava per ricondurre alla base il velivolo col suo glorioso carico di morte. Nel generoso tentativo, colpito alla fronte da raffica di mitragliatrice avversaria si abbatteva esanime sulle leve di comando. Fulgido esempio di abnegazione spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Cielo della Marmarica, 9 dicembre 1940-XIX.

GIUFFRIDA Alfio, da Catania, aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Motorista a bordo di apparecchio S. 79, già distintosi in numerose azioni belliche per capacità, entusiasmo e valore, partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Assalita la formazione da velivoli da caccia avversari quattro volte più numerosi, impegnava con calma e sangue freddo furioso combattimento a difesa della formazione stessa, contribuendo efficacemente all'abbattimento di sei caccia nemici e perdurando nella lotta fino a quando colpito si abbatteva esanime sull'arma affidatagli. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

NICOLETTI Salvatore, da Assoro (Enna), primo aviere armiere (*alla memoria*). — Armiere a bordo di apparecchio da bombardamento già distintosi in precedenti azioni belliche chiedeva insistentemente di partecipare a tutte le azioni del

proprio reparto sempre dimostrandosi combattente calmo e ardimentoso. Durante un'azione contro ingenti forze meccanizzate nemiche, attaccata la propria formazione da velivoli da caccia avversari preponderanti, partecipava con accanimento all'impari lotta contribuendo efficacemente ad abbattere sei caccia nemici e a danneggiarne altri tre gravemente non abbandonando il posto di combattimento fino a quando colpito mortalmente trovava morte gloriosa. Esempio di ardire e di alte virtù militari. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

ORECCHIO Francesco, da Napoli, primo aviere marconista (*alla memoria*). — Marconista a bordo di apparecchio S. 79, già distintosi in numerose azioni belliche per capacità, entusiasmo e valore, partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Assalita la formazione da velivoli da caccia avversari quattro volte più numerosi, impegnava con calma e sangue freddo un furioso combattimento a difesa della formazione stessa contribuendo efficacemente nell'abbattimento di sei caccia nemici e perdurando nella lotta fino a quando colpito si abbatteva esanime sull'arma affidatagli. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

SPERANZA Giuseppe, da Serradifalco (Caltanissetta), aviere scelto armiere (*alla memoria*). — Armiere a bordo di apparecchio da bombardamento già distintosi in precedenti azioni belliche diurne e notturne su importanti basi e centri logistici dell'avversario, più volte contrastate da violenta azione aerea e contraerea. Durante un bombardamento della propria formazione contro ingenti forze meccanizzate nemiche, attaccata da velivoli da caccia preponderanti contribuiva efficacemente ad abbatterne sei ed a danneggiarne altri tre gravemente, continunando impavido nell'impari lotta finchè, colpito mortalmente, si abbatteva esanime sulla propria arma. Esempio di attaccamento al dovere, coraggio e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

TORTORELLA Michele, da Lagonegro (Cosenza), aviere scelto montatore (*alla memoria*). — Montatore di apparecchio S. 79, già distintosi in numerose azioni belliche per capacità, entusiasmo e valore, partecipava ad una azione condotta dal proprio reparto contro ingenti forze meccanizzate nemiche. Assalita la formazione da velivoli da caccia avversari quattro volte più numerosi, impegnava con calma e sangue freddo un furioso combattimento a difesa della formazione stessa contribuendo efficacemente all'abbattimento di sei caccia nemici e perdurando nella lotta fino a quando colpito si abbatteva esanime sull'arma affidatagli. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

ZEGRINI Augusto, da Roma, tenente pilota. — Ufficiale pilota a bordo di apparecchio da bombardamento, già distintosi per capacità e valore, partecipava ad una azione del proprio reparto contro ingenti forze corazzate nemiche. Assalito improvvisamente da numerosi velivoli da caccia avversari coadiuvava efficacemente il proprio capo pattuglia nella esecuzione del tiro, effettuato nonostante l'attacco serrato e cruento del nemico che causava la perdita di due apparecchi della formazione, la morte di tredici componenti gli equipaggi e il ferimento di altri sette. Ferito alle spalle continuava a pilotare e contribuiva ad abbattere sei caccia nemici e a danneggiarne tre, rientrando dipoi alla base con l'apparecchio gravemente colpito e con tre feriti a bordo. Esempio di coraggio, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Cielo di Bir Emba, 9 dicembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

CUDUGNELLO Bruno, da Udine, maggiore A.A. pilota. — Comandante di gruppo d'assalto, durante aspra battaglia conduceva le proprie formazioni in ardite azioni di mitragliamento e spezzonamento contro mezzi corazzati nemici. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sollum, 9-16 dicembre 1940-XIX.

GRIPPA Gennaro, da Napoli, primo caposquadra M.V.S.N. — Comandante di sezione mitragliere da 20, sotto numerose azioni nemiche di bombardamento e mitragliamento, dirigeva con efficacia e sprezzo del pericolo il tiro dei suoi pezzi, incitando e rincuorando con l'esempio i suoi dipendenti. In occasione di una incursione nemica che colpiva la postazione tenuta dalla sezione, sempre presente dove maggiore era il pericolo, dava ripetute prove di ardimento, riuscendo con il suo capace e rapido intervento ad abbattere in fiamme tre apparecchi nemici. — Ain Gazala-Barce, 26 agosto 1940-XVIII-31 gennaio 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

MONTEMARTINI Carlo, da Milano, capo squadra M.V.S.N. — Capo pezzo di una mitragliera da 20 in marcia di trasferimento, sottoposto a improvviso attacco di un caccia nemico, con pronto intuito, calma e sprezzo del pericolo, pur fatto segno all'offesa aerea, metteva l'arma in postazione, e con nutrite raffiche riusciva a volgere in fuga l'apparecchio avversario che probabilmente colpiva, scongiurando in tal modo danni al personale ed ai materiali di un aeroporto avanzato. — Amseat, 12 dicembre 1940-XIX.

VENDITTO Alfonso, da Cerreto Sannita (Benevento), camicia nera scelta M.V.S.N. — Graduato di un comando di gruppo contraerei partecipava volontariamente con alcuni animosi, mentre era in atto offesa aerea nemica, alle operazioni di spegnimento di bombe incendiarie cadute nei pressi di una riserva di munizioni evitando lo scoppio dei proiettili e consentendo in tal modo ai serventi dei pezzi di continuare l'azione di fuoco. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Soluch (Cirenaica), 24 gennaio 1941-XIX.

(1376)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1942-XX, n. 365.

Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.) con lo scopo di promuovere l'incremento delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel quadro delle direttive fissate dal Ministero della cultura popolare, a tal fine l'Ente si propone:

a) l'acquisto e la costruzione, nonchè i restauri o adattamenti di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale;

b) la gestione di teatri e, occorrendo, quelle di imprese teatrali e di spettacoli cinematografici.

Art. 2.

L'Ente è sottoposto alla tutela e alla vigilanza dello Stato, esercitate l'una e l'altra dal Ministero della cultura popolare.

Esso ha un capitale di L. 10.100.000 formato dalle seguenti partecipazioni:

a) dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in ragione di L. 2.500.000 ciascuno;

b) della Banca nazionale del lavoro per L. 2.500.000;

c) dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per L. 100.000.

Le quote di partecipazione sono nominative ed inalienabili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Per il capitale così costituito lo Stato garantisce il pagamento di un dividendo nella misura del quattro per cento.

A tal uopo il Ministro per le finanze, con propri decreti, resta autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare lo stanziamento occorrente.

Art. 3.

Il capitale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti da parte di istituti, enti e società diversi da quelli sopra indicati, con le modalità che saranno stabilite dallo statuto.

Art. 4.

L'Ente avrà un proprio Consiglio di amministrazione e un Collegio di revisori di conti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare ed è composto di otto membri.

Esso è composto:

a) del presidente;

b) del direttore generale per il teatro e per la musica presso il Ministero della cultura popolare;

c) di un delegato del Partito Nazionale Fascista;

d) di un consigliere per ognuno degli Enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 2.

Tra i componenti del Consiglio è nominato dal Ministro per la cultura popolare il vice presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare.

Fanno parte del Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero delle finanze, un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Corte dei conti, nonchè un revisore effettivo designato dagli Enti e dagli Istituti partecipanti.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un consigliere o ad altra persona idonea anche estranea all'Ente, da designarsi dal Ministro per la cultura popolare.

Per la designazione del revisore effettivo in rappresentanza degli Enti e Istituti partecipanti, questi ultimi saranno convocati dal presidente almeno 15 giorni prima della scadenza del quadriennio, e, per la prima nomina, immediatamente dopo la costituzione dell'Ente.

La designazione del revisore rappresentante degli Enti partecipanti sarà fatta a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Agli effetti delle tasse e imposte indirette sugli affari, l'Ente Teatrale Italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono trasmessi subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente, al Ministero della cultura popolare per l'approvazione.

Art. 7.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.

Con le stesse modalità saranno apportate allo statuto tutte le modificazioni che si dovessero in seguito rendere necessarie.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento contenente norme sulla disciplina dei servizi interni dell'Ente, lo stato giuridico ed economico e sul trattamento di quiescenza del personale.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 366.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1

annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Dischi di cera	Per essere incisi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1943).	Illimitata	Sei mesi

Art. 2.

E' ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII, la concessione prevista, da ultimo, dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641, per la temporanea importazione di olio di colza, di ravizzone, di arachide, di pesce, colofonia ed oli minerali, per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 367.

Approvazione dell'atto 10 dicembre 1941-XX, aggiuntivo al contratto 12 febbraio 1939-XVII col quale lo Stato si rese acquirente del Palazzo di giustizia di Campobasso di proprietà di quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato presso l'Intendenza di finanza di Campobasso il 10 dicembre 1941-XX, n. 768 di repertorio, con il quale lo Stato, resosi acquirente del Palazzo di giustizia di Campobasso, di proprietà di quel Comune, giusta convenzione principale del 12 febbraio 1939-XVII, approvata con legge 15 maggio 1939-XVII, n. 744, si obbliga di pagare le quote di ammortamento dei due mutui contratti dal Comune alienante verso il Banco di Napoli per il finanziamento della costruzione di detto palazzo, in rate bimestrali, anzichè annuali, come nella citata convenzione principale indicato, con scadenza al giorno 22 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, a partire dall'anno 1942, ferme restando per quant'altro le pattuizioni contenute nella convenzione principale medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 368.

Istituzione, per la durata dell'attuale guerra, di una « Sezione per l'alimentazione » in seno al Consiglio superiore di sanità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Ritenuta la necessità di dare agli organi preposti alla disciplina dell'alimentazione opportuni pareri e suggerimenti tecnici, specialmente per quanto riguarda le esigenze dietetiche dei gruppi di popolazione di determinate età e di coloro che si trovino in speciali condizioni fisio-patologiche;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è istituita, in seno al Consiglio superiore di sanità, una « Sezione per l'alimentazione » incaricata di affiancare la Direzione generale della sanità pubblica per lo studio dei relativi problemi, con particolare riguardo al valore alimentare dei prodotti afferenti al mercato nazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), in relazione ai pareri della Sezione di cui all'articolo precedente, promuoverà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'alimentazione) quei provvedimenti ritenuti necessari ad assicurare la più idonea alimentazione degli appartenenti a determinate età e a speciali stati fisio-patologici ed avviserà tempestivamente i competenti organi per il più opportuno indirizzo da dare alla produzione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 369.

Norme per la esecuzione della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.);
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) istituito con sede in Palermo, a termini della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24, funziona a mezzo dei seguenti organi:
a) il presidente;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita inoltre le seguenti attribuzioni:
a) sovraintende a tutta la gestione dell'Ente;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione, fissando l'ordine del giorno degli affari da trattare;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;
d) esercita i poteri disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvi i provvedimenti riservati alla competenza del Consiglio d'amministrazione;
e) assume e licenzia il personale subalterno e salariato nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento interno di cui al successivo art. 33;
f) compie in generale tutti gli atti che non siano espressamente demandati al Consiglio di amministrazione ed ha anche facoltà di adottare nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di chiedere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito dal presidente, e da sette membri, due dei quali nominati dal Ministro per i lavori pubblici e uno per ciascuno dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le comunicazioni.

In assenza del presidente, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal più elevato in grado dei due membri nominati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione:
a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Ente ed il programma annuale da sottoporre all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici a termini dell'art. 7 della legge istitutiva;
b) approva l'ordinamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente;
c) delibera il regolamento interno del personale di cui al successivo art. 33;
d) nomina e licenzia il personale di concetto e d'ordine;
e) propone al Ministro per i lavori pubblici, agli effetti dell'articolo 1, 2° e 3° comma, della legge, l'assunzione, da parte dell'Ente, della gestione di acquedotti comunali, consorziali o privati e di servizi di fognatura;
f) delibera sulle operazioni di mutuo e finanziarie in genere;
g) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, ai sensi dei successivi articoli 16 e 18;
h) delibera sugli appalti e forniture e sui contratti in genere d'importo superiore a lire 500.000 quando si provvede per asta pubblica o licitazione privata, o d'importo superiore a lire 200.000 quando si provvede in economia od a trattativa privata;
i) autorizza il presidente a concludere transazioni e ad iniziare giudizi.

Il Consiglio prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese su invito diramato dal presidente almeno cinque giorni prima con lettera raccomandata indicante l'ordine del giorno da discutere.

Per straordinari motivi di urgenza il presidente può anche convocare il Consiglio telegraficamente.

Art. 6.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per i lavori pubblici.

Detto Collegio esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

In particolare, esamina il bilancio preventivo, rivede il bilancio consuntivo e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione ed i revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti l'emolumento annuo e le indennità di qualunque natura da corrispondere al presidente, ai membri del Consiglio d'amministrazione ed ai revisori.

Art. 9.

L'Ente assolve le proprie funzioni a mezzo:

a) di un servizio amministrativo, di cui fa parte un Ufficio contratti;

b) di un servizio di ragioneria;

c) di un servizio tecnico, costituito da un Ufficio centrale e da Uffici periferici da istituire secondo le esigenze dello sviluppo dell'attività dell'Ente.

L'istituzione di Uffici periferici, qualora comporti variazioni nella consistenza numerica del personale prevista dal regolamento interno di cui all'art. 33, dovrà essere approvata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

A tutti i servizi di cui al precedente articolo è preposto un direttore generale il quale:

1° cura il buon funzionamento dei servizi, dei quali coordina l'attività e ne è responsabile verso il presidente ed il Consiglio di amministrazione;

2° ha la firma della corrispondenza di carattere ordinario, ed anche la firma di altri atti e provvedimenti che gli sia espressamente delegata dal presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

3° presiede alle gare per l'appalto di lavori e forniture ed ha facoltà di farsi sostituire dal capo del Servizio amministrativo in tale funzione nel caso di assenza o di impedimento;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che su proposta del presidente gli sieno conferite dal Consiglio d'amministrazione;

5° assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

Il direttore generale compila la relazione annuale della gestione dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nel mese di ottobre.

Art. 11.

Il capo del Servizio amministrativo esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Spetta a lui inoltre di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie di atti dell'Ente.

Art. 12.

Le funzioni di direttore generale possono essere esercitate, per incarico, da un funzionario appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici di grado quinto.

Parimenti, le funzioni di capo del Servizio amministrativo e quelle di capo del Servizio tecnico possono essere rispettivamente esercitate, per incarico, da funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del ruolo del Genio civile, di grado non superiore al sesto.

I funzionari di cui ai precedenti comma saranno collocati fuori ruolo entro i limiti graduali e numerici stabiliti ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958.

Le funzioni di capo del Servizio di ragioneria possono essere esercitate, per incarico, da un funzionario di concetto del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, da collocare nella posizione di fuori ruolo, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Ai funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie che saranno comandati presso l'Ente a termini dell'art. 9 della legge, ed a quelli che saranno collocati fuori ruolo a termini del precedente art. 12 del presente decreto, e che saranno assegnati a posti di ruolo nell'organico dell'Ente, può essere concesso, in aggiunta al trattamento di attività annesso alla posizione gerarchica rivestita nel ruolo di provenienza, la eventuale eccedenza del solo stipendio iniziale annesso ai posti dell'Ente, sempre che esercitino effettivamente le relative funzioni ed i posti stessi siano mantenuti scoperti.

Art. 14.

Le funzioni di ufficiale rogante presso l'Ufficio contratti dell'Ente, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, possono essere affidate ad un funzionario statale di ruolo amministrativo, di grado non inferiore all'ottavo in qualità di comandato.

L'onere delle competenze resta a carico dell'Ente, il quale deve provvedere al rimborso delle competenze stesse all'Amministrazione dello Stato ed al versamento del 10 % degli assegni pensionabili a titolo di concorso per il futuro trattamento di quiescenza.

I diritti di segreteria saranno fissati con provvedimento del Ministro per le finanze.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 16.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione non più tardi del 31 gennaio di ogni anno ed inviato non oltre la fine del febbraio successivo per l'approvazione ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici insieme col programma di attività annuale dell'Ente di cui all'art. 7 della legge istitutiva.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente per impreviste esigenze potrà, nel corso dell'esercizio, autorizzare con sua deliberazione lo storno da un capitale all'altro dei fondi stanziati in bilancio.

La deliberazione di storno dovrà non oltre quindici giorni da quello in cui è stata adottata essere comunicata per la ratifica ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 18.

Il conto consuntivo deve essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima dalla convocazione del Consiglio d'amministrazione.

Detto conto, corredato delle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori nonchè della deliberazione del Consiglio d'amministrazione e dell'elenco delle variazioni apportate nell'esercizio, deve essere inviato non oltre il 30 novembre successivo ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici per l'approvazione.

Art. 19.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 3 della legge istitutiva saranno dal Ministero stesso accreditati all'Ente, nella misura, volta per volta, richiesta dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente con motivata deliberazione ed in base a progetti o fabbisogni debitamente approvati.

Art. 20.

I mutui, che l'Ente è autorizzato a contrarre per i fini e nei limiti di cui all'art. 4 della legge, saranno somministrati all'Ente dagli Istituti mutuanti in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture vistati dal capo del Servizio tecnico e, nel caso di riscatto di acquedotti privati, in base agli atti relativi a tale operazione.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Art. 21.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi nei limiti dell'art. 4 della legge.

Ove l'Ente eventualmente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'Istituto mutuante — senza obbligo di preventiva escussione del debitore — dà comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze, che provvederà ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi fino al giorno del pagamento stesso.

Lo Stato potrà rimborsarsi sui fondi da somministrare all'Ente a termini dell'art. 3 della legge o sugli utili netti di gestione di cui al successivo articolo.

Art. 22.

Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per l'ammortamento dei mutui.

Art. 23.

Nella progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori si osserveranno, in quanto applicabili alla speciale organizzazione dell'Ente, le norme legislative e regolamentari nonchè di capitolato generale vigenti per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

L'approvazione tecnica di tutti i progetti spetta al capo del Servizio tecnico dell'Ente sino ai limiti della competenza attribuita agli ispettori compartimentali del Genio civile per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Al disopra di tali limiti i progetti debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 25.

Salvo i casi di esecuzione in economia ammessi dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle altre norme legislative e regolamentari richiamate al precedente art. 23, l'Ente provvede di regola ai lavori e alle forniture mediante asta pubblica e licitazione privata. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, potrà ricorrere alla trattativa privata.

Art. 26.

Il servizio di cassa sarà affidato ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Tale servizio sarà effettuato mediante l'apertura di un conto corrente con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione concordata con l'Istituto di credito designato ed approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

I canoni dovuti all'Ente da privati e da Enti pubblici per utenze d'acqua saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli uffici dell'Ente.

L'Ente potrà affidare agli esattori anche la riscossione delle spese degli impianti per distribuzione.

Le cauzioni prestate dagli esattori garantiranno anche la riscossione dei canoni d'acqua spettanti all'Ente. Se però il carico rappresentato dai ruoli di detti canoni raggiunga o superi il decimo delle riscossioni annue che servirono di base al calcolo delle cauzioni, gli esattori saranno tenuti a prestare, a garanzia esclusiva dell'Ente, un supplemento di cauzione corrispondente ad un sesto dell'importo annuale dei canoni stessi.

Per tale integrazione della cauzione l'Ente presenterà un'istanza al prefetto competente per territorio.

Art. 28.

Per i comuni serviti da acquedotti da esso gestiti l'Ente potrà richiedere alla Regia prefettura della Provincia che i podestà provvedano:

a) per la soppressione di pozzi e cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

b) per la rimozione di cause di insalubrità delle acque, del suolo e delle abitazioni;

c) per la chiusura o rifazione di tubi di ogni canale e di tubi di scarico dalle case e per l'obbligo a costruirli;

d) per far obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di rifornirsene in tempo determinato;

e) per far obbligo al proprietario di non impedire al condomino od all'inquilino che lo chieda il passaggio dei tubi conduttori di acqua, determinandone le condizioni e salvo l'indennizzo;

f) per l'esecuzione a danno del contravventore delle opere disposte e non eseguite.

Art. 29.

L'Ente può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti i giudici ordinari, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

Art. 30.

Per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento riguardo a lavori e forniture pertinenti acquedotti di costruzione statale, l'Ente si sostituirà all'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la loro esecuzione.

I pagamenti continueranno ad essere effettuati sugli impegni esistenti sul bilancio statale alla data del passaggio di gestione, in base a stati di avanzamento od a certificati di collaudo dei lavori vistati dall'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 31.

Con i decreti Reali, da emanarsi a termini dell'art. 1, 2° comma della legge, saranno determinate le modalità di passaggio di gestione degli acquedotti costruiti od in corso di costruzione a cura di comuni e di consorzi e di quelli di proprietà privata riscattati.

Art. 32.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla legge istitutiva e dal presente decreto, persista a violarli, o quando per altri motivi dia luogo a gravi inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione.

In questo caso l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri che dal presente decreto sono attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 92. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1942-XX.

Temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933-XII, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut;

Visto l'art. 1 del R. decreto 8 aprile 1935-XIII, numero 745, concernente la disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di vino;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di consentire temporanee deroghe alle disposizioni che regolano la produzione e la vendita del vino e dei prodotti a base di vino;

Decreta:

Art. 1.

In deroga all'art. 11 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, è consentita, fino a tutto il 14 novembre 1942-XXI, la vendita per consumo diretto dei vini di normale consumo, aventi gradazione alcoolica non inferiore al 9 % in volume, se rossi, ed all'8 % in volume, se bianchi.

Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini di produzione pregiata di cui ai decreti Ministeriali 15 ottobre 1941-XIX e 21 novembre 1941-XX, quelli di lavorazione pregiata, limitatamente ai quantitativi approvati dalla Corporazione vitivinicola ed olearia, nonchè i vini prodotti con uve delle vendemmie precedenti a quella dell'anno 1941.

Art. 2.

In deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933-XII, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 224, e del R. decreto 8 aprile 1935-XIII, n. 745, è consentita, fino a tutto il 14 novembre 1942-XXI, la produzione e la vendita del vermut con un contenuto in alcole non inferiore al 15 % in volume, per il vermut normale ed al 17,5 % in volume, per il vermut secco, e la produzione e la vendita degli aperitivi a base di vino con un contenuto in alcole non inferiore al 15 % in volume.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei confronti dei quantitativi di vini, di vermut e di aperitivi a base di vino, esistenti presso i rivenditori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1942-XX.
Divieto di fabbricazione di alcuni oggetti con metalli di qualsiasi genere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 284;
Considerata la necessità e l'urgenza di limitare la fabbricazione e la vendita degli articoli metallici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1942-XX è vietata la fabbricazione dei seguenti oggetti, fatti in tutto o in parte con metalli di qualsiasi genere:

frigoriferi per uso domestico (capacità fino a 150 litri);
scaldabagni, elettrici, a gas, a legna;
bollitori per uso domestico di capacità superiore ad un litro;
fornelli elettrici;
stufe elettriche;
vasche da bagno;
radiatori.

Art. 2.

La vendita al pubblico degli apparecchi compresi nell'elenco di cui all'art. 1 e fabbricati anteriormente alla data del 1° maggio 1942-XX è consentita fino al 1° luglio 1942-XX.

Art. 3.

I prezzi di vendita al consumatore degli oggetti di cui all'art. 1, non devono superare di oltre il 50 % il costo risultante dalla fattura del produttore, o dai documenti di importazione, intendendosi compresi nel 50 % l'imposta generale sull'entrata, le spese di trasporto, la rimunerazione del commerciante e degli agenti di vendita e tutti gli altri oneri inerenti alla distribuzione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941, n. 645.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1942-XX

(1738) *Il Ministro*: RICCI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 23 aprile 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 febbraio 1942-XX, n. 135, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42.

(1698)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e successive modificazioni, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per le finanze, con nota 25 aprile 1942-XX ha rimesso al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge con emendamenti del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

(1716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 306 del 24 aprile 1942-XX relativa ai tipi e prezzi dei berretti da uomo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 306 del 24 aprile 1942-XX, ha sottoposto la produzione e la vendita dei berretti da uomo alle seguenti norme:

1. — A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i fabbricanti di berretti da uomo dovranno obbligatoriamente produrre, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente *berretti tipo*.

2. — Si intendono berretti tipo quelli aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

3. — I prezzi massimi di vendita dei berretti tipo da uomo, vengono fissati, per le vendite dal produttore e per le vendite dal dettagliante al consumatore. nella misura indicata nella allegata tabella.

I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, imballo gratis, pagamento contanti, netto di sconto, provvigioni di vendita comprese.

I prezzi al consumatore s'intendono massimi non superabili in nessun caso, e sono comprensivi dell'onere per imposta sull'entrata anche per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

Qualora il produttore intenda vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, egli deve indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 4 — il prezzo di vendita al consumatore, aggiungendo al suo prezzo di vendita la maggiorazione in cifra assoluta prevista per il commerciante, per ciascun tipo.

4. — E' fatto obbligo al produttore di apporre con stampigliatura indelebile, in modo ben visibile, a colori risaltanti, nell'interno di ciascun berretto, l'indicazione della sua ditta o ragione sociale, del numero del tipo del berretto e del relativo prezzo al consumatore, secondo il seguente schema:

« Ditta . . . . Sede . . Tipo . . . . . Prezzo al consumatore L. . . . . . . ».

5. — E' fatto obbligo inoltre ai venditori di segnare nella fattura di vendita, oltre al numero del tipo, l'indicazione del tipo e della categoria del tessuto impiegato nella confezione, con l'aggiunta che i berretti sono muniti delle prescritte indicazioni nell'interno, secondo il seguente schema:

« Berretti tipo . . . ., confezionati con tessuto tipo . . . . . ., Categoria . . . . . ., muniti delle prescritte indicazioni nell'interno ».

6. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i commercianti non potranno vendere al consumatore berretti da uomo di qualsiasi genere, diversi dai tipi stabiliti, a prezzi che superino di oltre il 50 per cento il costo del prodotto risultante dalla fattura di acquisto, e in nessun caso a prezzi superiori a L. 31 per quelli delle qualità più pregiate.

7. — A decorrere dal 1° luglio 1942-XX, i rivenditori di berretti dovranno essere adeguatamente riforniti di tutti i tipi stabiliti con il presente provvedimento.

E' fatto obbligo al commerciante che sia sfornito di berretti di tipo inferiore, di consegnare al consumatore che ne faccia richiesta, berretti di tipo superiore al prezzo fissato per il tipo richiesto.

8. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del tessile nazionale.

9. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Tabella delle caratteristiche e dei prezzi dei berretti tipo.

	Prezzi massimi: di vendita dal produttore in lire per dozzine	Prezzi massimi: di vendita al consumatore in lire per berretto
Tipo 1. — *Berretto popolare*, confezionato a regola d'arte con tessuto tipo di prezzo franco fabbrica da L. 15 a L. 20 al metro, in altezza cm. 140, fodera rombo cm. 11×11, confezionata con tessuto tipo 24, categoria *A*., mussola in fronte, cartone per visiera, automatico, nastro corrente	82	10,25
Tipo 1-*a*. — Idem, tessuto tipo di prezzo da L. 20 a L. 25 al metro in altezza cm. 140	96	12 —
Tipo 2. — *Berretto medio*, confezionato a regola d'arte con tessuto tipo di prezzo franco fabbrica da L. 25 a L. 30 al metro in alt. cm. 140, fodera confezionata con tessuto tipo 24 categoria *A*., garza interna, listone di linone, cartone per visiera, automatico, marocchino rigenerato o tela cerata 22/24 con flocchino	156	19,50
Tipo 2-*a*. — Idem, tessuto tipo di prezzo da L. 30 a L. 35 al metro in alt. cm. 140	169	21,10
Tipo 3. — *Berretto fino* confezionato a regola d'arte con tessuto tipo di prezzo franco fabbrica da L. 35 a L. 40 al metro di alt. cm. 140, fodera confezionata con tessuto tipo 24 categoria *A*., fodera interna di juta o garza e juta, listone di linone extra, automatico, cartone per visiera, marocchino rigenerato cuoio o pegamoide, con flocchino	198	24,75
Tipo 3-*a*. — Idem, tessuto tipo di prezzo da L. 40 a L. 45 al metro in altezza cm. 140	211	26,40
Tipo 4. — *Berretto finissimo* confezionato a regola d'arte con tessuto tipo di prezzo franco fabbrica da L. 45 a L. 50 al metro in alt. cm. 140, fodera confezionata con tessuto tipo 24 categoria *A*., fodera interna di juta o garza e juta, automatico, visiera flessibile, listone linone extra, marocchino cuoio rigenerato o pegamoide, con flocchino, rombo « setolea » o raso sul fondo	235	29,40
Tipo 4-*a*. — Idem, tessuto di prezzo da L. 50 a L. 55 al metro, in altezza cm. 140	248	31 —

(1740)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1942-XX - N. 79

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,2035	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,10
Id. 3,50 % (1902)	77,925
Id. 3 % lordo	50,975
Id. 5 % (1935)	94,50
Redimib. 3,50 % (1934)	76,425
Id. 5 % (1936)	96,325
Id. 4,75 % (1924)	492,875
Obblig. Venezie 3,50 %	95,575
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,775
Id. 4 % (15-12-43)	98,425
Id. 5 % (1944)	98,425
Id. 5 % (1949)	97,575
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % n. 803218 di L. 906,50, intestato a Pinasco Armando Giulio di Gerolamo, minore domiciliato a Sesta Godano (Genova).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione fascista fra le famiglie numerose ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 aprile 1942-XX, l'Unione fascista fra le famiglie numerose è autorizzata ad accettare un lascito disposto in suo favore dal rag. Michele Giudici fu Lorenzo, di Cremona.

(1726)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° agosto 1941-XIX, con il quale il cav. ing. Dante De Kunovich è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav. ing. Dante De Kunovich;

Dispone:

Il cav. uff. Albano Bergamo è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, in sostituzione del cav. ing. Dante De Kunovich, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1680)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 10 aprile 1942-XX, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona);

Veduto il proprio provvedimento in data 10 aprile 1942-XX, col quale è stato nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

I signori dott. Raffaele Vecchiarelli, dott. Cesare Ottoni e dott. Ubaldo Moriconi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1681)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Circello (Benevento), Castel Castagna (Teramo), Pietralcina (Benevento) e Leonforte (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Vito Stefanelli di Aurelio per la Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

il signor Giuseppe Di Biagio di Biagio per la Cassa comunale di credito agrario di Castel Castagna (Teramo);

il signor Vincenzo Montella fu Carmine per la Cassa comunale di credito agrario di Pietralcina (Benevento);

il signor Salvatore Raele fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1682)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Agnone (Campobasso), Castelluccio dei Sauri (Foggia), Rionero in Vulture (Potenza), San Martino d'Agri (Potenza), Sersale (Catanzaro) e Allai (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Manfredo Porfilio fu Francescopaolo per la Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso);

il signor Giovanni Gelormini di Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

il signor Raffaele Catenacci di Pasquale per la Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza);

il signor Giovanni Messina per la Cassa comunale di credito agrario di San Martino d'Agri (Potenza);

il signor Luigi Colosimo fu Luca per la Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro);

il signor Nicolò Demuru fu Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1683)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lauria (Potenza), Plataci (Cosenza), Scicli (Ragusa) e San Severino Marche (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Nicola Pittella di Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Lauria (Potenza);

il signor Gaetano Celibrasi fu Girolamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza);

il prof. dott. Ignazio Vidigni, per la Cassa comunale di credito agrario di Scicli (Ragusa);

il signor Ettore Guglielmana fu Martino, per la Cassa comunale di credito agrario di San Severino Marche (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1718)

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Udine

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 8 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e l'art. 9 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento 28 gennaio 1939-XVII, con il quale il cav. uff. rag. Assuero Della Maestra è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Assuero Della Maestra è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1620)

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 8 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e l'art. 9 del R decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento 11 marzo 1939-XVII, con il quale il sig. Eugenio Miotti è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana (Padova);

Dispone:

Il signor Eugenio Miotti è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana (Padova), e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1621)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera), Cantalice (Rieti) e Proceno (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate.

il signor Gennaro Silletti fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera);

il signor Sigismondo Malatesta fu Felice per la Cassa comunale di credito agrario di Cantalice (Rieti);

il signor Ugo Saveri di Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Proceno (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1719)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montaperto (Agrigento), Chiaramonti (Sassari), Pula (Cagliari), San Basilio (Cagliari) e Usellus (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Calogero Butera fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Montaperto (Agrigento);

il signor Antonio Luigi Budroni fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari);

il signor Giuseppe Sanna fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

il signor Angelo Pisano fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari);

il signor Antonio Pirastu fu Raimondo, per la Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1720)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia, in liquidazione, con sede in Norcia (Perugia).

Nella seduta tenuta il 18 aprile 1942-XX, dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia, in liquidazione, con sede in Norcia (Perugia), il cav. Antonio Gentili è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1717)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di aiutante disegnatore principale nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 9°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796:1175-2-7-6/1.3.1 in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di aiutante disegnatore principale nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 9°, gruppo C) per i servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali e del genio militare per la Regia marina.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione può concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione compresa le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

Le Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;
1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati all'art. 1 del presente decreto, membro;
1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;
1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della Regia marina, decide in via definitiva il Ministero, sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno alla data del 30 novembre 1940, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Aosta, Asti, Cuneo e Torino (sede Torino):

Presidente: Marongiu dott. Giovan Battista, vice prefetto;

Membri: Garofani dott. Giulio, ispettore generale medico; Gasparri prof. Franco, docente in ostetricia; Lorenzetti prof. Filiberto, libero docente in ostetricia; Scorsino Dabandi Malvina, ostetrica condotta.

Segretario: Piras dott. Mario, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

2) Per le provincie di Alessandria Cremona e Pavia (sede Pavia):

Presidente: Nicolotti dott. Roberto, vice prefetto;

Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Vercesi prof. Carlo, direttore clinica ostetrica; Riccardi dott. Giampiero, libero esercente specializzato in ostetricia, Maffoni Angela, ostetrica condotta

Segretario: Cupaiuolo dott. Nicola, consigliere nella Amministrazione dell'interno.

3) Per le provincie di Novara, Varese e Vercelli (sede Novara):

Presidente: Campanelli dott. Domenico, vice prefetto;

Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Paroli prof. Giovanni, direttore scuola d'ostetricia; Lampugnani prof. Mario, libero docente in ostetricia; Monzani Rosa, ostetrica condotta;

Segretario: Barbuto dott. Federico, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4) Per la provincia di Brescia (sede Brescia):

Presidente: Giannitrapani dott. Luigi, vice prefetto;

Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, libero docente in ostetricia; Materzanini dott. Augusto, libero esercente specializzato in ostetricia; Cominelli Cristina, ostetrica condotta;

Segretario: Austria dott. Alfredo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5) Per le provincie di Bergamo, Como, Milano e Sondrio (sede Milano):

Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto;

Membri: De Socio dott. Giuseppe, ispettore generale medico; Alfieri prof. Emilio, direttore clinica ostetrica; Malcovati prof. Piero, libero docente in ostetricia; Scotti Elvira, ostetrica condotta;

Segretario: Sciuto dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6) Per le provincie di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza (sede Verona):

Presidente: Landi dott. Giulio, vice prefetto;

Membri: Marcovecchio dott. Enrico, medico provinciale; Viana prof. Odorico, direttore clinica ostetrica; Bonazzi dott. Umberto, libero esercente specializzato in ostetricia; Carli Giulia, ostetrica condotta;

Segretario: Riggio dott. Salvatore, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7) Per le provincie di Belluno, Treviso e Udine (sede Udine):

Presidente: Zanframundo dott. Giobatta, vice prefetto;

Membri: Moreschini dott. Paolo, medico provinciale; Santi prof. Emilio, libero docente in ostetricia; Quarantotto dott. Adriano, libero esercente specializzato in ostetricia; Zanier Maria, ostetrica condotta;

Segretario: Piva dott. Alberto, primo segretario nella Amministrazione dell'interno.

8) Per le provincie di Padova, Rovigo e Venezia (sede Padova):

Presidente: Attardi dott. Luigi, vice prefetto;

Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Revoltella prof. G. Battista, direttore clinica ostetrica; Martinolli prof. Aldo, libero docente in ostetricia; Facchinato Gilda, ostetrica condotta;

Segretario: Giuliani dott. Nicio, primo segretario nella Amministrazione dell'interno.

9) Per le provincie di Fiume, Gorizia, Pola e Trieste (sede Trieste):

Presidente: De Masellis dott. Michele, vice prefetto;

Membri: Graziadei dott. Valentino, medico provinciale; Massazza prof. Mario, direttore scuola d'ostetricia; Duca prof. Aldo, libero docente in ostetricia; Visintini Peschier Gioconda, ostetrica condotta;

Segretario: Callipari dott. Guglielmo, consigliere nella Amministrazione dell'interno.

10) Per le provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona (sede Genova):

Presidente: Bellei dott. Ludovico, vice prefetto;

Membri: Calamida dott. Enrico, ispettore generale medico; Casabona prof. Emilio, libero docente in ostetricia; Ereda prof. Ugo, libero docente in ostetricia; Tavolino Caterina, ostetrica condotta;

Segretario: Gisiano dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11) Per le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia (sede Bologna):

Presidente: Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto;

Membri: Addarii dott. Francesco, medico provinciale; Quinto prof. Pietro, libero docente in ostetricia; Corinaldesi prof. Francesco, libero docente in ostetricia; Campanini Gemma, ostetrica condotta;

Segretario: Finizio dott. Salvatore, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12) Per le provincie di Parma e Piacenza (sede Parma):

Presidente: Ercolani dott. Ercole, vice prefetto;

Membri: Purpure dott. Giuseppe, medico provinciale; Delle Piane prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica; Valli dott. Edoardo, libero esercente specializzato in ostetricia; Dalla Via Celestina, ostetrica condotta;

Segretario: Villa dott. Dionisio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13) Per le provincie di Pesaro e Forlì (sede Forlì):

Presidente: Fiumi dott. Aleardo, vice prefetto ispettore;

Membri: Santelmo dott. Callisto, medico provinciale; Loreti prof. Mario, specialista in ostetricia; Stefanelli prof. Corrado, specialista in ostetricia; Sansoni Dorotea, ostetrica condotta.

Segretario: Salamone dott. Francesco, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14) Per le provincie di Arezzo e Firenze (sede Firenze):

Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto;

Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Forlini prof. Euclide, libero docente in ostetricia; Abruzzese prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Buratti Curti Teresa, ostetrica condotta;

Segretario: Boselli dott. Raffaele, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15) Per le provincie di Apuania, Lucca e Pisa (sede Pisa):

Presidente: Berardengo dott. Paolino, vice prefetto ispettore;

Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Gentili prof. Attilio, direttore clinica ostetrica; Bogi prof. Dino, docente in ostetricia; Morelli Bice, ostetrica condotta;

Segretario: Cordova dott. Riccardo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16) Per le provincie di Siena e Pistoia (sede Siena):

Presidente: De Rosa dott. Emanuele, vice prefetto;

Membri: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Spirito prof. Francesco, direttore clinica ostetrica; Romaniello prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; Magneschi Eva, ostetrica condotta;

Segretario: Vegni dott. Mario, primo segretario nella Amministrazione dell'interno.

17) Per le provincie di Perugia e Terni (sede Perugia):

Presidente: Petrocelli dott. Emilio, vice prefetto;

Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Cattaneo prof. Luigi, direttore clinica ostetrica; Minniti prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Bocchini Adalgisa, ostetrica condotta;

Segretario: Montebello dott. Silvio, segretario nella Amministrazione dell'interno.

18) Per le provincie di Ancona, Chieti, Ascoli Piceno, Macerata (sede Camerino):

Presidente: Cetti dott. Angelo, vice prefetto;

Membri: Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale; Floris prof. Michele, direttore scuola d'ostetricia; Baroni prof. Benigno, primario ospitaliero; Buldorini Elisa, ostetrica condotta;

Segretario: Mancini dott. Cesare, vice segretario nella Amministrazione dell'interno.

19) Per le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Bartalini dott. Guido, vice prefetto ispettore;

Membri: Frongia prof. Ermenegildo, ispettore generale medico; Gaifami prof. Paolo, direttore clinica ostetrica; Micheli prof. Cesare, libero docente in ostetricia; Salvischiani Odetta, ostetrica condotta;

Segretario: Troiani dott. Guido, primo segretario nella Amministrazione dell'interno.

20) Per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno (sede Napoli):

Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;

Membri: Beneduce prof. Giovanni, ispettore generale medico; Imparato prof. Ettore, libero docente in ostetricia; Volpe prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Brignola Carmela, ostetrica condotta;

Segretario: Delli Santi dott. Luigi, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

21) Per le provincie di Bari, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (sede Bari):

Presidente: Nicoli dott. Giuseppe, vice prefetto;

Membri: Sica dott. Mario, ispettore generale medico; Aimerich prof. Giacomo, direttore clinica ostetrica; Matera prof. Vincenzo, libero docente in ostetricia; Berardi Maria, ostetrica condotta;

Segretario: Di Caprio dott. Michele, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22) Per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (sede Catanzaro):

Presidente: Rizza dott. Giulio Cesare, vice prefetto;

Membri: Calvanese dott. Carmine, medico provinciale; Manzi prof. Luigi, direttore scuola ostetricia; De Pace dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia; Aiello Maria Angela, ostetrica condotta;

Segretario: Alfano dott. Natale, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23) Per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa (sede Messina):

Presidente: Cipriani dott. Cipriano, vice prefetto;

Membri: Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale; De Bella prof. Eugenio, libero docente in ostetricia; Calatozzolo dott. Natale, libero esercente specializzato in ostetricia; Barone Antonietta, ostetrica condotta;

Segretario: Lombardo dott. Ignazio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24) Per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani (sede Palermo):

Presidente: Foschini dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: Giampalmo dott. Giuseppe, ispettore generale medico; Candela prof. Niccolò, libero docente in ostetricia; Di Trapani dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia; Vizzini Maria, ostetrica condotta;

Segretario: Correra dott. Alfredo, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

25) Per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (sede Cagliari):

Presidente: Pilia dott. Salvatore, vice prefetto;

Membri: Cosco Mazzuca dott. Luigi, ispettore generale medico; Vozza prof. Francesco, direttore clinica ostetrica; Casu prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Nurchis Emma, ostetrica condotta;

Segretario: Salotto dott. Cesare, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

(1731) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.